



N. 8 - 2026

# CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

## DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Delega al Governo in materia di promozione di stili di vita sani,  
attivi e responsabili**

*Approvato dall'Assemblea del 25 marzo 2026*

**VISTO** l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del  
CNEL;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e  
successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Programma di Attività della XI  
Consiliatura approvato con voto unanime  
dell'Assemblea nella seduta del 22

**VISTO** il regolamento degli organi,

novembre 2023;

**CONSIDERATO** che, con riferimento all'attività istruttoria della II Commissione *"Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore"*, nella seduta del 5 dicembre 2024 è stata avviata un'informativa preliminare sulle politiche di prevenzione della salute e sull'importanza della diffusione di stili di vita sostenibili durante l'intero ciclo di vita;

**TENUTO CONTO** dell'attività istruttoria svolta dalla II Commissione, da ultimo nella seduta del 12 febbraio 2026;

**CONSIDERATO** che lo schema di disegno di legge recante *"Delega al Governo in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili"* è stato illustrato dinanzi alla II Commissione che ne ha preso atto, nella seduta dell'11 marzo 2026;

**VISTO** che nella medesima data dell'11 marzo 2026, il Consiglio di Presidenza ha preso atto del predetto schema di disegno di legge,

**TENUTO CONTO** che nella seduta straordinaria del 24 marzo 2026, il Consiglio di Presidenza ha approvato il già menzionato schema di disegno di legge ai fini della successiva deliberazione assembleare;

**UDITA** la relazione svolta dal Cons. Riva;

**PRESO ATTO** che l'Assemblea, nella seduta del 25 marzo 2026, ha approvato il testo del disegno di legge, evidenziando l'opportunità che in sede di eventuale esame

del medesimo presso le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato sia affrontato anche il tema del reperimento di risorse finanziarie aggiuntive ai fini dell'ottimale attuazione dei principi contenuti nel disegno di legge delega al Governo;

**SENTITO** il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

### **DELIBERA**

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *"Delega al Governo in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili"*.

## Relazione

Il presente disegno di legge reca una delega al Governo finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione, durante l'intero ciclo di vita, di stili di vita sani, attivi e responsabili da parte della popolazione di ogni età, indipendentemente dal genere, dalle disabilità e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni dell'autonomia personale.

L'intervento normativo si colloca nell'ambito delle politiche di prevenzione e promozione della salute, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle misure esistenti, coordinarle in un quadro unitario e favorire un approccio integrato tra i diversi livelli di governo.

Il presente disegno di legge consta di sette articoli.

L'articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto della delega prevedendo che il Governo proceda alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Il comma 2 individua i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo e gli altri

soggetti istituzionali devono attenersi nell'esercizio della delega.

Il comma 2 lett. *a*) prevede la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita, indipendentemente dall'età anagrafica, dal genere, dalle condizioni di disabilità e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni dell'autonomia personale.

Il comma 2 lett. *b*) prevede la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, in un'ottica interculturale.

Il comma 2 lett. *c*) prevede la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione di ogni età quale strumento di prevenzione della salute, di sviluppo del benessere, di contrasto alle forme di decadimento fisico e perdita dell'autonomia personale.

Il comma 2 lett. *d*) prevede la promozione di una educazione permanente in materia di alimentazione e valorizzazione dell'impatto economico positivo delle strategie di prevenzione dei comportamenti a rischio.

Il comma 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interistituzionale per gli stili di vita sani attivi e responsabili (CISV), con funzioni di coordinamento, di programmazione integrata, nonché di monitoraggio e valutazione delle politiche nazionali volte alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita. In

particolare, il Comitato: *a)* adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la *Strategia nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili*, assicurandone la coerenza e l'integrazione con gli altri strumenti di programmazione previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente negli ambiti settoriali di riferimento; *b)* promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi finalizzati all'adozione e alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte, dei servizi e delle prestazioni rese; *c)* monitora l'attuazione della *Strategia nazionale* di cui alla lettera *a)* e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione, che viene trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il comma 4 disciplina la composizione del CISV. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega dal Ministro della salute, e composto dai Ministri competenti o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le Autorità garanti per l'infanzia e l'adolescenza, dei diritti delle persone con disabilità, dei diritti delle persone private della libertà personale o loro incaricati nonché i rappresentanti delle organizzazioni

dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e del Consiglio nazionale del terzo settore.

Il comma 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di funzionamento e dell'organizzazione delle attività del CISV, prevedendo anche la possibilità di istituire sottocomitati tematici e una segreteria tecnica di supporto.

Il comma 6 istituisce, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un Osservatorio permanente con funzioni di monitoraggio periodico dell'impatto della Strategia nazionale sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e di organizzazione di una conferenza annuale, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi pubblici e sui problemi emergenti.

Il comma 7 attribuisce all'Osservatorio anche il monitoraggio delle attività di comunicazione commerciale in contrasto con la promozione dei corretti stili di vita, in collaborazione con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato la definizione della

composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Il comma 9 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci delle Amministrazioni competenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2, reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, alla semplificazione, al coordinamento e al potenziamento delle politiche pubbliche in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili lungo l'intero ciclo di vita.

Il comma 1 disciplina l'esercizio della delega.

Il comma 2, indica ulteriori principi e criteri direttivi: *a)* l'adozione di una definizione di stili di vita "sani, attivi e responsabili", tenuto anche conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; *b)* la definizione del Sistema nazionale per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili (SNSV), come modalità organizzativa di coordinamento tra Stato, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e comuni, finalizzata alla

realizzazione congiunta delle politiche pubbliche in materia, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle titolarità programmatiche dei diversi livelli di governo; *c)* il raccordo integrato dei servizi e degli interventi sanitari, sociali, educativi e assistenziali, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CISV, con il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni di settore; *d)* il coordinamento degli interventi territoriali; *e)* lo sviluppo omogeneo degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sull'intero territorio nazionale; *f)* l'introduzione di misure volte a riconoscere l'esercizio fisico come strumento essenziale di prevenzione e benessere fisico e mentale; *g)* l'introduzione di misure volte a garantire un accesso equo ai programmi di esercizio fisico per tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone affette da patologie croniche e alle categorie svantaggiate; *h)* l'adozione di un sistema di monitoraggio continuo dell'efficacia delle misure previste; *i)* l'adozione, di una strategia nazionale unitaria di comunicazione e formazione permanente, comprendente campagne informative, iniziative per il benessere nei luoghi di lavoro e piani formativi per operatori scolastici e del settore; *l)* l'adozione di misure volte ad assicurare il pieno ed attivo coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle categorie professionali, delle agenzie educative, delle università, degli enti di formazione e di ricerca, delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al capo II del d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

nonché degli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'articolo 3 istituisce la *"Giornata nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili"*, individuata nel 28 novembre di ogni anno in memoria di Umberto Veronesi nella sua qualità di promotore dei temi di cui alla presente legge, prevedendo una serie di iniziative promosse da Stato, Regioni ed Enti locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con soggetti giuridici pubblici e del terzo settore, volte ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita.

L'articolo 4 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 5 inserisce una clausola di salvaguardia nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge stessa siano applicate compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 6 disciplina il quadro finanziario entro il quale devono essere attuate le deleghe e le misure previste dalla presente legge, assicurando il rispetto del principio di

invarianza finanziaria e la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.

L'articolo 7, infine, contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge.

In sede di esame il Parlamento potrà valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, ai fini di una più stabile e sistemica attuazione delle misure previste.

## Disegno di legge

### Art. 1.

*(Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e istituzione del Comitato interistituzionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili)*

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi del successivo articolo 6.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui di cui all'articolo 2 e nell'attuazione delle misure previste dalla presente legge, il Governo, gli enti e le istituzioni coinvolti orientano la propria attività alle seguenti finalità:

a) promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita, indipendentemente dall'età anagrafica, dal genere, dalla condizione di

disabilità e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni dell'autonomia personale;

*b)* promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro in un'ottica interculturale;

*c)* promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione di ogni età quale strumento di prevenzione della salute, di sviluppo del benessere, di contrasto alle forme di decadimento fisico e perdita dell'autonomia personale;

*d)* promozione di una educazione permanente in materia di alimentazione e valorizzazione dell'impatto economico positivo delle strategie di prevenzione dei comportamenti a rischio in un'ottica interculturale.

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per gli stili di vita sani attivi e responsabili (CISV), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata, nonché il monitoraggio e la valutazione delle politiche nazionali volte alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita. In particolare, il CISV:

a) adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la «Strategia nazionale per gli stili di vita sani attivi e responsabili», promuovendone l'integrazione con gli altri atti di programmazione previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente negli ambiti settoriali di riferimento;

b) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi finalizzati all'adozione e alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni rese;

c) monitora l'attuazione della Strategia nazionale di cui alla lettera a) e approva una relazione sullo stato di attuazione della stessa da trasmettere alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Il CISV, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro della salute, è composto dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la famiglia, la natalità e

le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, o loro incaricati, nonché i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e del Consiglio nazionale del Terzo settore.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività, nonché l'istituzione di sottocomitati tematici articolati per specifiche aree di intervento. Il decreto definisce, altresì, le modalità di coordinamento tra i sottocomitati, le procedure di convocazione, anche in via telematica, e le attività di supporto svolte da una segreteria tecnica.

6. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è costituito un Osservatorio permanente con funzione di monitoraggio periodico dell'impatto della *Strategia nazionale* sui livelli e la qualità dei

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali ai cittadini, nonché di organizzazione dello svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.

7. L'Osservatorio permanente effettua, altresì, il monitoraggio delle attività di comunicazione commerciale in contrasto con la finalità di promozione dei corretti stili di vita, in collaborazione con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria.

8. La composizione e la modalità di funzionamento dell'Osservatorio permanente, di cui al comma 6, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci delle Amministrazioni

competenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 2.**

*(Delega al Governo in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati, sulla base delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di promozione, tutela e sviluppo di stili di vita sani, attivi e responsabili nell'intero ciclo di vita, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) adozione di una definizione di «*stili di vita sani, attivi e responsabili*», intesi come l'insieme dei comportamenti individuali e collettivi, adottati in modo continuativo e coerente con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, finalizzati alla promozione ed al mantenimento della salute fisica, mentale e sociale lungo tutto il ciclo di vita, mediante scelte alimentari equilibrate, adeguata attività fisica, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali, tutela del benessere psicologico, condotte rispettose dell'ambiente e utilizzo appropriato e consapevole dei servizi sanitari e socioassistenziali tenuto anche conto degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) definizione del «*Sistema nazionale per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili*» (SNSV), come modalità organizzativa permanente di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e comuni, finalizzata al governo unitario e alla realizzazione congiunta per obiettivi e standard condivisi delle politiche pubbliche dedicate alla promozione, tutela e sviluppo, lungo l'intero ciclo di vita, di stili di vita sani, attivi e responsabili, mantenendo ciascuno le rispettive titolarità

esistenti nella programmazione e gestione dei servizi e degli interventi;

c) previsione che lo SNSV raccordi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali, educative e assistenziali rivolte alla popolazione di ogni età e condizione, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CISV, con il concorso delle parti sociali e delle associazioni di settore e dei seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello centrale, il CISV;

2) a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, gli assessorati regionali e provinciali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione e provincia autonoma;

3) a livello locale, l'Ambito Territoriali Sociale (di seguito ATS), il distretto sanitario, le aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito ASP) e gli enti del Terzo settore;

d) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi educativi, sociali, sanitari e sociosanitari in favore della popolazione di ogni età e condizione, erogati a livello regionale e locale;

e) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, nel rispetto del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e della finanze del 24 giugno 2025 recante *“Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali”*, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi educativi e sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi resi nell'ambito dei servizi socio-educativi-assistenziali, nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;

f) introduzione di disposizioni volte a riconoscere e promuovere l'esercizio fisico quale strumento essenziale per il benessere fisico e mentale della persona, in particolare nella prevenzione delle patologie croniche stabilizzate;

g) introduzione di misure volte a garantire un accesso equo ai programmi di

esercizio fisico per tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone affette da patologie croniche e alle categorie svantaggiate;

*h)* introduzione di disposizioni che prevedano un sistema di monitoraggio continuo di quanto previsto dal presente articolo, in particolare dell'efficacia clinica dell'esercizio fisico strutturato sulle malattie croniche, dei risparmi derivanti dalla riduzione dell'uso di farmaci e trattamenti sanitari. Il monitoraggio è finalizzato anche a individuare eventuali necessità di miglioramento e aggiornamento di linee guida e di protocolli operativi in materia di programmi di esercizio fisico strutturato;

*i)* adozione, di una strategia nazionale unitaria di comunicazione e di formazione permanente comprendente campagne informative e di sensibilizzazione su stili di vita sani, attivi e responsabili e sui fattori di rischio individuali, campagne per il benessere nei luoghi di lavoro, piani di azione formativa e di aggiornamento professionale dedicati ad operatori scolastici e del settore;

*l)* adozione di misure volte ad assicurare il pieno ed attivo coinvolgimento delle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle categorie professionali, delle agenzie

educative, delle università, degli enti di formazione e di ricerca, delle ASP di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Consiglio nazionale del Terzo settore, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

### **Art. 3.**

*(Istituzione della Giornata nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili)*

1. Al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività di prevenzione e promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili possono recare alla crescita e al benessere della società, ravvisando in esse una forma di conoscenza del valore della salute come un bene da preservare per tutto l'arco della propria vita, principi affermati dalla Costituzione e che trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa, la Repubblica riconosce il 28 novembre di ciascun anno, quale Giornata nazionale degli stili di vita, di seguito denominata «*Giornata nazionale*», in memoria di Umberto Veronesi quale promotore dei temi di cui alla presente legge.

2. La «*Giornata nazionale*» di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della «*Giornata nazionale*» di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con i soggetti giuridici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l) della presente legge, iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita.

4. Le iniziative di cui al comma 1, mirano a perseguire la concreta attuazione del principio di tutela della salute, intesa nella sua concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Esse sono rivolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla presentazione e promozione di:

a) campagne informative con *focus* specifico sui corretti stili di vita, con l'intento di fornire ai cittadini gli strumenti per conoscere il proprio corpo e le azioni concrete che possono mantenerlo in salute;

b) iniziative concernenti la diffusione dell'attività fisica e della pratica sportiva,

come volano di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica delle persone;

c) progetti che, anche attraverso lo sport, intendano favorire l'aggregazione, prevenire e contrastare le diverse forme di disagio sociale, nonché promuovere il benessere e la salute psico-fisica;

d) campagne di educazione e sensibilizzazione sul tema dell'educazione alimentare, che prevedano incontri con nutrizionisti ed esperti nel settore, laboratori contro lo spreco alimentare, simulazioni laboratoriali e corsi di cucina stagionale e a filiera zero;

e) iniziative culturali, sociali, sportive, che favoriscano l'ingaggio e l'impegno attivo dei giovani, promuovendo la qualità della vita, le relazioni, nonché l'impegno civico e sociale;

f) campagne di informazione e sensibilizzazione per contrastare la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare, l'abuso di alcolici e l'uso del tabacco;

g) percorsi di supporto psicologico, *coaching*, consulenza *online* per il benessere mentale e *workshop* motivazionali per abbandonare le abitudini scorrette;

h) la creazione di spazi digitali “sicuri”, dove raccogliere dati, informazioni scientifiche, consigli e raccomandazioni di esperti, con l'intento di accrescere la consapevolezza e l'empatia sulle tematiche in argomento;

i) campagne di sensibilizzazione sul corretto utilizzo dei *social network* e sui rischi derivanti dall'alta esposizione alla tecnologia e a *internet*, quali dipendenze sempre più comuni tra i giovani e gli adolescenti.

5. In occasione della “*Giornata nazionale*”, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, anche in coordinamento con i soggetti giuridici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l) della presente legge, attività didattiche sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita.

6. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, anche in collaborazione con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e nelle altre modalità previste, attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità informazione per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili a favore dei

cittadini e della popolazione residente nel territorio nazionale.

7. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 4.**

*(Procedimento per l'adozione dei decreti  
legislativi)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora la Conferenza unificata non esprima l'intesa entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo può procedere all'adozione degli schemi di decreto legislativo. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

**Art. 5.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**Art. 6.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

2. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province

autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

#### **Art. 7.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO  
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

[segreteria.presidenza@cnel.it](mailto:segreteria.presidenza@cnel.it)

[segreteria.generale@cnel.it](mailto:segreteria.generale@cnel.it)

[protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

[www.cnel.it](http://www.cnel.it)